

C12367 - MOWGLI-JAKALA HOLDING/JAKALA

Provvedimento n. 28623

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 marzo 2021;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle società Mowgli S.p.A. e Jakala Holding S.p.A. pervenuta in data 16 marzo 2021;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Mowgli S.p.A. (di seguito Mowgli) è una società neo costituita ai fini della realizzazione dell'operazione in esame. Essa è interamente partecipata dal fondo ARDIAN Buyout Fund VII B, SLP gestito da Ardian France S.A. (di seguito Ardian France), società francese di gestione di fondi di *private equity*.

Nel 2019 Ardian France ha realizzato un fatturato complessivo, calcolato tenendo conto del fatturato delle società del suo *portfolio*, pari a circa [10 – 20]^{*} miliardi di euro, di cui [10 – 20] miliardi nell'Unione europea e [2 – 3] miliardi in Italia.

2. Jakala Holding S.p.A. (di seguito JH) è una *holding* che detiene partecipazioni, tra l'altro, in Jakala S.p.A.

Il principale socio di JH è Akela S.r.l., che, a sua volta, è partecipata, al 46,7% da Matteo De Brabant (di seguito MDB)¹, il fondatore della società *target* Jakala S.p.A., che attualmente ricopre la carica di amministratore delegato di JH.

Il fatturato realizzato nel 2020 da JH è [inferiore a un milione di euro].

3. Jakala S.p.A. (di seguito Jakala) è una società che offre, anche tramite sue controllate, servizi di consulenza e marketing incentrati sull'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative e dati. L'attività di Jakala e delle sue controllate (di seguito Gruppo Jakala) si rivolge a grandi aziende attive in diversi settori merceologici.

Jakala è partecipata da JH, che detiene una quota pari al 42,98% del capitale, nonché da soci minori.

Il fatturato realizzato nel 2020 dal gruppo di società che fa capo a Jakala è stato pari a [100 - 200] milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione si articola nelle seguenti fasi:

i. Mowgli acquisterà dagli attuali soci di Jakala - mediante un veicolo societario di diritto italiano appositamente costituito ai fini dell'operazione (BidCo) - le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale di Jakala;

ii. alcuni degli attuali soci e dei manager di Jakala (tra cui JH) reinvestiranno parte del ricavato ottenuto, a seconda del caso, dalla vendita della propria partecipazione o dal riscatto da parte di Jakala degli strumenti finanziari partecipativi di cui sono titolari, entrando a far parte del capitale sociale di BidCo mediante sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale di quest'ultima;

iii. ad esito delle transazioni sopra descritte, il capitale sociale di BidCo sarà ripartito tra Mowgli (che ne deterrà una quota compresa tra il 60% e il 69%), JH (che ne deterrà una quota compresa tra il 25% e il 28%), i manager e gli altri soci di Jakala che partecipano all'operazione;

iv. infine, a valle dell'esecuzione dell'operazione, BidCo, mediante fusione inversa con Jakala, darà vita alla società Jakala post-fusione.

5. Jakala post-fusione sarà soggetta al controllo congiunto di Mowgli e JH. Ciò in considerazione di quanto previsto dal Contratto di Co-investimento e Patto Parasociale (di seguito Patto Parasociale) sottoscritto dalle Parti in merito alla composizione ed ai *quorum* deliberativi del consiglio di amministrazione di Jakala post-fusione.

6. In particolare, il consiglio di amministrazione di Jakala post-fusione sarà composto di 9 membri, di cui:

- 5 designati da Mowgli,

- 3 designati da JH; tra questi vi sarà MDB che assumerà l'incarico di presidente esecutivo;

* [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto vi sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

¹ [MDB detiene direttamente una quota pari a 45% del capitale di JH ed una ulteriore quota, pari al 2,6%, indirettamente, per il tramite di una società (Cikai S.r.l.) soggetta al suo controllo.]

- un amministratore delegato, già individuato dalle Parti; il Patto Parasociale prevede altresì che, in caso di revoca di quest'ultimo, l'amministratore delegato di Jakala post-fusione sarà scelto da MDB tra i due candidati selezionati da Mowgli, qualora MDB sia ancora presidente della società, ovvero, qualora non lo sia più, sarà scelto da Mowgli tra i due candidati selezionati da MDB² (in quest'ultimo caso, l'amministratore delegato avrà anche le deleghe previste per l'incarico di presidente di Jakala post-fusione).

7. Inoltre il Patto Parasociale, nel prevedere che MDB rivesta l'incarico di presidente esecutivo di Jakala post-fusione per un iniziale periodo di tre anni rinnovabile per tutta la durata del Patto stesso, stabilisce che detto incarico non potrà essere revocato senza in consenso di JH (se non per giusta causa) e riconosce a MDB il potere di veto su diverse materie tra cui *budget* e *business plan*, nonché sulle decisioni di investimento il cui valore superi determinate soglie³.

8. In sintesi, l'articolazione delle previsioni del Patto Parasociale sopra richiamate delinea un quadro in cui JH sarà in grado di esercitare, attraverso MDB - uno degli amministratori che la rappresenta nel consiglio di amministrazione di Jakala post-fusione - e fintantoché questi ne rivestirà l'incarico di presidente esecutivo, un'influenza determinante in relazione alla definizione degli indirizzi strategici del Gruppo Jakala, grazie ai diritti di veto riconosciuti allo stesso MDB su materie quali (tra le altre) *budget*, *business plan* e investimenti.

Tale valutazione appare trovare riscontro nella previsione del Patto Parasociale secondo cui, in ragione del ruolo di MDB nel Gruppo Jakala, per tutta la durata del Patto stesso, Jakala post-fusione sarà "*il veicolo esclusivo di MDB e di JH per qualsivoglia attività relativa al business del gruppo Jakala*".

9. Si rileva altresì che il Patto Parasociale prevede, in capo a JH e MDB, un obbligo di non concorrenza relativamente alle attività del Gruppo Jakala ed ai territori in cui operano le società del Gruppo. La durata del Patto di non concorrenza si estende per tutta la durata del Patto Parasociale - o, se antecedente, la data in cui JH cessa di detenere azioni di BidCo o di Jakala post-fusione - e in ogni caso per un periodo di 2 anni a seguito della cessione da parte di JH della propria partecipazione in Jakala post-fusione.

In particolare JH e MDB si impegnano a non:

- [omissis].

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

10. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa, costituisce una concentrazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1, del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 504 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

11. Il Patto di non concorrenza sopra descritto può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata nella misura in cui contiene restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione e ad essa necessarie⁴.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

12. L'operazione interessa il settore dei servizi di marketing e comunicazione, nell'ambito del quale il Gruppo Jakala offre, a clienti attivi in diversi settori merceologici, servizi incentrati sull'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative e dati.

13. La Commissione europea ha esaminato tale settore nell'ambito della valutazione di alcune operazioni di concentrazione, definendo, sotto il profilo merceologico, un mercato rilevante esteso ad una molteplicità di servizi (tra cui la pubblicità, la consulenza, la gestione di eventi, la comunicazione), senza ritenere necessario procedere ad una

² [MDB ovvero di Mowgli effettueranno la selezione nell'ambito di una rosa di candidati individuati da una primaria società di headhunting.]

³ [A tale riguardo si osserva che le soglie, superate le quali le decisioni di investimento sono soggette al potere di veto di MDB, sono diversificate per il caso in cui MDB ricopra l'incarico di presidente esecutivo di Jakala post-fusione e per il caso in cui tale incarico sia cessato, risultando in particolare più elevate in tale ultima circostanza. Tale diversificazione è volta a ribadire l'attribuzione a MDB di un'influenza determinante in relazione agli investimenti di Jakala post-fusione fintanto che ne rivestirà l'incarico di presidente esecutivo. Infatti - secondo quanto indicato dalla Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese - "[q]uando vi è un diritto di veto sugli investimenti, l'importanza di tale diritto dipende in primo luogo dall'entità degli investimenti che sono subordinati all'approvazione delle imprese madri[.] se l'autorizzazione delle imprese madri è richiesta solo per investimenti estremamente elevati, il diritto di veto può essere assimilato più alla normale tutela degli interessi degli azionisti di minoranza che ad un diritto che conferisce un potere di codeterminazione dell'indirizzo delle attività dell'impresa comune" (cfr. par. 71).]

⁴ [Si veda "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005)", par. 36.]

precisa segmentazione degli stessi, anche in considerazione della circostanza per cui il coinvolgimento di risorse digitali rende sempre più sfumata la distinzione tra le diverse attività coinvolte nell'erogazione del servizio⁵.

Sotto il profilo geografico la Commissione ha definito un mercato rilevante di ampiezza nazionale, pur rilevando "una tendenza alla globalizzazione, in particolar modo in relazione a clienti di stampo internazionale"⁶.

14. Anche nel caso in esame, non appare necessario addivenire a una puntuale definizione del mercato rilevante in quanto l'attività di nessuna delle imprese facenti capo a Ardian France presenta sovrapposizioni, né sotto il profilo merceologico né sotto quello geografico, con quella di Jakala.

15. L'operazione comunicata si risolve nella mera sostituzione di un operatore con un altro, né è suscettibile di produrre effetti verticali, dal momento che la stessa non dà luogo ad alcuna integrazione tra le attività di Jakala e delle imprese presenti nel *portfolio* di Ardian France.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

⁵ [Cfr. Decisioni della Commissione del 25 gennaio 2005 nel caso M.3579 WPP/Grey e del 9 gennaio 2014 nel caso M. 7023 Publicis/Omnicom.]

⁶ [Cfr. M. 7023 Publicis/Omnicom, cit..]